

## PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

---

### **REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCİ PER CONTO DI TERZI E DI VIAGGIATORI NEL SETTORE DEI TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI**

*Disciplina delle modalità di accesso agli esami di abilitazione,  
requisiti e titoli per l'ammissione, procedure d'esame e  
provvedimenti.*

- Adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 21/02/2007;
- Modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 109 del 20/05/2010.

## **INDICE**

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Norme generali
- Art. 3 – Bando pubblico
- Art. 4 – Requisiti e titoli per l'ammissione agli esami
- Art. 5 – Domanda di partecipazione agli esami
- Art. 6 - Domanda presentata da cittadini stranieri
- Art. 7 – Esame di controllo
- Art. 8 – Ammissione all'esame e relative procedure
- Art. 9 – Commissione d'esame
- Art. 10 – Prove d'esame
- Art. 11 – Quesiti e tipi di esercitazione
- Art. 12 – Modalità di svolgimento degli esami
- Art. 13 – Procedure relative a tutti i tipi d'esame
- Art. 14 – Esiti dell'esame, verbale dei lavori e rilascio degli attestati
- Art. 15 – Accertamenti e Provvedimenti
- Art. 16 – Accesso agli atti della procedura
- Art. 17 – Adeguamento normativo
- Art. 18 – Entrata in vigore

## **ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 1- Il presente Regolamento si applica a coloro che intendono sostenere presso la Provincia di Reggio Emilia gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'accesso alle professioni di trasportatore di merci per conto di terzi e di viaggiatori su strada, nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, ai sensi della normativa vigente statale e regionale di settore<sup>1</sup> e delle relative disposizioni ministeriali.
- 2- L'idoneità professionale può essere conseguita in forma completa (nazionale ed internazionale), oppure per il solo ambito nazionale o, ancora, per il solo ambito internazionale per coloro che sono già in possesso del titolo di abilitazione nazionale, secondo le modalità indicate nel successivo art. 12.

## **ART. 2 NORME GENERALI**

- 1- Gli esami di abilitazione si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza, pari opportunità tra uomo e donna ed assicurino economicità e celerità di espletamento.
- 2- Gli atti di gestione del procedimento, ove non sia prevista la competenza di un diverso organo, vengono adottati dal Dirigente del Servizio provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione dei suddetti esami (di seguito "Dirigente").
- 3- Gli esami di idoneità si svolgono, di norma, con la seguente frequenza temporale:
  - trasportatore su strada di merci tre sessioni annuali;
  - trasportatore su strada di viaggiatori due sessioni annuali.In relazione al numero delle istanze pervenute nelle sessioni precedenti nelle su richiamate tipologie d'esame, il Dirigente può assumere diverse determinazioni in ordine al numero delle sessioni d'esame ed eventualmente stabilire sessioni d'esame unificate per le due tipologie.

## **ART. 3 BANDO PUBBLICO**

- 1- L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione agli esami per il conseguimento delle idoneità professionali di trasportatore di merci c/terzi e trasportatore di viaggiatori viene operata, mediante bando pubblico, emesso dal Dirigente, contenente tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del procedimento.

---

<sup>1</sup> D.Lgs 22-12-2000, n. 395 e s.m.i. e relativo Regolamento di attuazione (Decreto 28/4/2005, n. 161); L.R. n. 9/2003, Decreto Dirigenziale prot. 162/DTT del 25/3/2004 e s.m.i..

- 2- Il bando viene affisso all'Albo Pretorio della Provincia per giorni 30 (trenta), pubblicato nel sito Web dell'Ente, nonché inviato all'Ufficio Provinciale di Reggio Emilia del Ministero dei Trasporti, (ex MCTC), per opportuna conoscenza.
- 3- La scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione per ciascun bando è fissato in giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione. Al Dirigente è data facoltà di differire, con separato atto, per motivate ragioni, la scadenza di detto termine.

#### **ART. 4 REQUISITI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI**

- 1- Possono partecipare agli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale alla direzione di attività di autotrasporto di merci e di viaggiatori, in campo nazionale ed internazionale, gli aspiranti che, alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione:
  - a) siano maggiori di età,
  - b) non siano interdetti giudizialmente,
  - c) non siano inabilitati,
  - d) non siano sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione di cui alla L. 1423/56 e successive modificazioni ed integrazioni e alla L. 575/1965,
  - e) abbiano assolto all'obbligo scolastico e conseguito un titolo di studio in seguito al superamento di un corso di istruzione di secondo grado di durata almeno triennale, oppure abbiano assolto all'obbligo scolastico e superato il corso di formazione di cui all'art. 8, c. 6 del DLgs n. 395/2000 e all'art. 8, c. 1, lett. a) della L.R. n. 9/2003 presso un Ente formatore appositamente autorizzato,
  - f) abbiano la residenza anagrafica nel territorio della provincia di Reggio Emilia, oppure l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Non sono ammessi candidati che abbiano nel territorio della Provincia di Reggio Emilia il solo domicilio.
- 2- Per coloro che intendono sostenere l'esame di controllo<sup>2</sup> di cui al successivo Art. 7, oltre al possesso dei requisiti di cui sopra, occorre la dimostrazione di aver maturato una esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno 5 anni nello svolgimento di attività di direzione di impresa, ai sensi dell'art. 7, c. 4 del DLgs n. 395 del 22/12/2000.
  - 3- In caso di pregresso esito negativo, il candidato potrà ripetere l'esame non prima che siano trascorsi tre mesi dalla data della precedente prova sostenuta. Ai fini del riconoscimento di tale requisito fa fede la data di scadenza del bando in corso.
  - 4- Al cittadino extracomunitario che intende conseguire la/le abilitazione/i di cui al presente Regolamento è richiesto il possesso di un titolo attestante la regolarità del soggiorno, ai sensi della legislazione vigente in materia, e di essere comunque residente nel territorio della provincia di Reggio Emilia. Quest'ultimo requisito deve essere dimostrato anche dai cittadini degli stati membri dell'Unione Europea.

---

<sup>2</sup> Previsto dall'art. 7, c. 4 del DLgs n. 395/2000

- 5- I titoli di studio conseguiti presso un paese extracomunitario devono essere prodotti dall'interessato unitamente al riconoscimento degli stessi effettuato a cura dell'autorità italiana e/o rappresentanza diplomatica competente. Per quanto riguarda i titoli di studio conseguiti presso un paese membro dell'Unione Europea, ai fini del riconoscimento è necessario produrre idonea documentazione attestante l'equiparazione degli stessi con analoghi titoli conseguiti in Italia.
- 6- In deroga ai requisiti di ammissione di cui al presente articolo, durante il periodo di adeguamento alla disciplina europea delle imprese di autotrasporto iscritte sia all'Albo Autotrasportatori di merci in conto terzi che alla Camera di Commercio per l'attività di trasporto merci in conto terzi, possono accedere direttamente all'esame di controllo coloro che risultino in possesso di un'esperienza professionale pratica, complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni nell'attività di direzione di una o più imprese di trasporto merci in conto terzi, da provarsi nel rispetto di quanto dispone l'art. 7 del presente regolamento.
- 7- L'esperienza professionale consente l'iscrizione all'esame di controllo per il conseguimento dell'idoneità professionale all'attività di direzione di autotrasporto merci in conto terzi nel settore in cui si è maturata l'esperienza.
- 8- La deroga non si applica agli autotrasportatori la cui esperienza professionale è maturata presso imprese iscritte all'Albo Autotrasportatori ai sensi dell'art 1 del D.M. 161/2005, per l'esercizio dell'attività mediante autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate.

#### **ART. 5 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI**

- 1- Coloro che intendono conseguire le idoneità indicate all'art. 1 del presente Regolamento, devono indirizzare alla Provincia di Reggio Emilia regolare istanza, in osservanza alle norme sull'imposta di bollo, su apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia e contenuta sul sito Internet dell'Ente.<sup>3</sup>
- 2- Con la domanda di cui al precedente comma 1 dichiarano, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli artt. 46 – 47 del DPR n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4, nonché il tipo di esame che intendono sostenere.  
La domanda può essere consegnata anche di persona direttamente presso gli uffici della Provincia di Reggio Emilia oppure può essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- 3- Il Bando può prevedere un termine ultimo entro il quale le domande inviate mediante raccomandata pervengano all'ufficio preposto in tempo utile ai fini dell'ammissibilità. Il Bando pubblico può altresì prevedere la presentazione della domanda anche a mezzo fax ovvero per via telematica, fissandone le relative modalità, in conformità ai Regolamenti Provinciali vigenti.

---

<sup>3</sup> vedi D.lgs. 07.03.2005 n. 82 art. 57 "Codice dell'Amministrazione digitale"

- 4- Ai sensi del DPR 445/2000, art. 39, la firma in calce alla domanda non va autenticata, tuttavia, contenendo la stessa dichiarazioni sostitutive, va apposta in presenza del dipendente addetto, se consegnata di persona; oppure deve essere obbligatoriamente accompagnata da copia fotostatica leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità, se inviata per posta. Qualora nel bando sia prevista la presentazione via fax o telematica, lo stesso conterrà anche le modalità di convalidazione della firma.
- 5- Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione:
  - a) Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria nell'importo fissato dalla L.R. 9/2003 – Allegato A. L'importo e la modalità di versamento di tale somma viene indicata nel Bando pubblico. In nessun caso la somma verrà restituita.
  - b) Originale dell'attestato rilasciato a seguito di superamento del corso di cui all'art. 8 comma 6 del D.Lgs. 395/2000, qualora non in possesso del titolo di studio di cui all'art. 4 comma 1 lettera e) del presente Regolamento,
  - c) Copia conforme all'originale della documentazione prevista al successivo art. 7 comma 4 del presente Regolamento, ai fini di attestare l'esperienza pregressa, relativamente al solo esame di controllo.
- 6- Nell'ipotesi in cui il candidato ammesso all'esame non si presenti il giorno delle prove verrà escluso dalla sessione. Potrà ripresentare istanza di partecipazione all'esame, ai sensi del presente articolo a partire dalla prima sessione utile.
- 7- L'Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande o per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
- 8- Ai sensi del precedente comma 1, l'istanza si intende regolare quando è compilata in tutte le sue parti e corredata di tutti gli allegati richiesti. In caso di domanda irregolare, l'ufficio competente dispone, di norma, la regolarizzazione della stessa assegnando un termine decorso il quale il richiedente viene escluso dall'esame.

#### ***ART. 6 DOMANDA PRESENTATA DA CITTADINI STRANIERI***

- 1- Fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 5, il cittadino straniero che intende conseguire le idoneità indicate all'art. 1 del presente Regolamento deve presentare anche la seguente documentazione:
  - a) documentazione attestante la regolarità del soggiorno ed il possesso del titolo di studio richiesto, accompagnato dal riconoscimento previsto dal precedente art. 4 comma 5, per il cittadino extracomunitario,

- b) documentazione attestante il possesso del titolo di studio richiesto, accompagnato dal riconoscimento previsto dal precedente art. 4 comma 5, per il cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea

#### **ART. 7 ESAME DI CONTROLLO**

- 1- Per accedere all'esame di controllo di cui all'art. 7, c. 4 del D.Lgs n. 395/2000 il candidato deve provare di aver maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni nella direzione di attività all'interno di una o più imprese di cui all'art. 7, c. 4 del D.Lgs n. 395/2000 in possesso dei requisiti di legge.
- 2- L'esperienza pratica si considera:
  - a) continuativa se è svolta senza alcuna interruzione, ovvero, con una o più interruzioni, singolarmente considerate, non superiori a sei mesi;
  - b) attuale se è in corso di svolgimento, oppure, è cessata o interrotta da non più di sei mesi.
- 3- L'esperienza pratica è valida per l'accesso all'esame di controllo se espletata in una delle seguenti posizioni:
  - a) amministratore unico, oppure membro del Consiglio d'Amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
  - b) socio illimitatamente responsabile per le società di persone;
  - c) titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare;
  - d) persona legata da rapporto di lavoro subordinato con inquadramento non inferiore al 2° livello del CCNL Autotrasporto e Spedizione oppure non inferiore al 2° livello del CCNL Autoferrotranviari e al 10° livello CCNL del noleggio.
- 4- Per accedere all'esame di controllo, quanto sopra indicato deve essere dimostrato a mezzo di specifici atti o documenti probanti di aver diretto l'attività di impresa di autotrasporto e ricoperto una delle su indicate posizioni.  
Le modalità previste per l'esame di controllo sono disciplinate nel successivo art. 12 comma 4 del presente Regolamento.

#### **ART. 8 AMMISSIONE ALL'ESAME E RELATIVE PROCEDURE**

- 1- Il Servizio provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami opera come segue:
  - a) provvede all'istruttoria delle domande di partecipazione. Il procedimento amministrativo deve concludersi entro il termine di 150 (centocinquanta) giorni dalla data di scadenza del Bando stesso.
  - b) procede all'ammissione o all'esclusione dalla sessione d'esame, adottando apposito atto;

- c) predispone l'elenco degli ammessi e non ammessi all'esame che, firmato dal Dirigente e dal Segretario della Commissione, viene affisso all'Albo Pretorio della Provincia di Reggio Emilia.
- d) comunica ai candidati l'avvenuta ammissione, la data ed il luogo di svolgimento delle prove d'esame, con lettera raccomandata AR, inviata con almeno venti giorni di anticipo dalla data della prova;
- e) comunica, altresì, con lettera raccomandata AR, via fax o con altri mezzi che consentano di acquisire prova dell'avvenuta spedizione, ai candidati esclusi, i motivi della non ammissione;

#### **ART. 9 COMMISSIONE D'ESAME**

- 1- E' istituita, ai sensi del D.lgs. 395/2000 e della L.R. 9/2003, la Commissione provinciale per l'espletamento degli esami di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci per conto di terzi e di viaggiatori con sede presso il Servizio provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami.
- 2- I componenti della Commissione d'esame vengono nominati con atto della/del Dirigente della competente Area della Provincia in cui è collocato il Servizio a cui sono attribuite le competenze. La Commissione è composta come segue:
  - a) un Presidente designato dalla Provincia ed individuato tra i dirigenti stessi dell'Ente, ovvero fra i funzionari appartenenti al profilo tecnico o amministrativo di categoria "D" ed alle dipendenze della Provincia di Reggio Emilia;
  - b) un esperto designato dall'Ufficio Provinciale di Reggio Emilia - S.I.I.T. n. 4 del Ministero dei Trasporti (ex MCTC), appartenente alla carriera direttiva;
  - c) da un esperto di "sicurezza stradale", designato dall'Assessore competente della Provincia ;
  - d) da due esperti nelle materie "diritto" e "gestione commerciale e finanziaria dell'azienda", designati dall'Assessore competente della Provincia;
  - e) da un segretario individuato dal Servizio provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami e appartenente alla categoria non inferiore alla "C".
- 3- Tenuto conto delle professionalità reperibili e delle esigenze operative collegate ad un proficuo espletamento degli esami, la competenza nelle materie indicate alla lettera d) del comma precedente può anche essere espressa da un unico membro, mentre quella sulla sicurezza stradale, indicata alla lettera c), può essere assunta dal membro designato dall'Ufficio provinciale di Reggio Emilia - S.I.I.T. n. 4 del Ministero dei Trasporti (ex MCTC) : in questo caso la Commissione è composta di soli tre membri, compreso il/la Presidente, anzichè cinque membri.
- 4- Per ogni membro di cui sopra, compreso il segretario, viene nominato almeno un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di assenza o di impedimento del titolare.



- 5- La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi componenti e si riunisce su convocazione della/del suo Presidente.
- 6- I componenti non devono rivestire incarichi di rappresentanza di carattere politico o sindacale od in seno ad associazioni professionali di categoria che siano incompatibili con il ruolo di componente della Commissione esaminatrice.
- 7- La Commissione d'esame ha una durata di 3 (tre) anni dall'atto di nomina secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 4 della L.R. 13.05.2003 n. 9. A ciascun componente della Commissione e al segretario, ovvero ai relativi supplenti, vengono corrisposti, per ogni sessione d'esame, i gettoni di presenza, determinati con separato atto dal Dirigente del competente Servizio, secondo i criteri e per gli importi conformi alla normativa vigente .
- 8- In apertura di ogni sessione d'esame, i componenti della Commissione, nel prendere atto dell'elenco dei candidati ammessi, dichiarano contestualmente l'esistenza o meno di incompatibilità con gli stessi, ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile.
- 9- Il componente effettivo che non partecipa a tre sessioni consecutive d'esame, senza adeguata e documentata giustificazione, può essere dichiarato decaduto con atto del Dirigente.
- 10- Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non previsto esplicitamente nel presente Regolamento, la Commissione può determinare criteri e modalità operative.
- 11- In sede di prima applicazione e per far fronte ad esigenze straordinarie, temporanee e contingenti e per un periodo di tempo determinato, può essere istituita più di una Commissione d'esame, con le stesse caratteristiche e gli stessi poteri riportati nel presente Regolamento.

#### ***ART. 10 PROVE D'ESAME***

- 1- Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi nello Stato italiano ed in corso di validità.
- 2- Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione per i chiarimenti d'uso.
- 3- Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente a penna blu o nera a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la sigla di un componente della Commissione. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.
- 4- La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed il concorrente che contravviene viene escluso immediatamente dall'esame.
- 5- La commissione d'esame può avvalersi di programmi informatici per la scelta dei quesiti e l'individuazione degli elaborati.

### ***ART. 11 QUESITI E TIPI DI ESERCITAZIONE***

- 1- A cura della competente struttura del Ministero dei Trasporti, ai sensi dell'art. 8, c. 5 del D.Lgs n. 395/2000 e successive modificazioni, viene reso pubblico l'elenco generale dei quesiti e dei tipi di esercitazione
- 2- La Provincia di Reggio Emilia rende noto, mediante pubblicazione sul sito Internet, l'elenco dei quesiti e delle esercitazioni su cui verterà lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle idoneità professionali di trasportatore su strada di merci e trasportatore di viaggiatori.
- 3- Per quanto riguarda il programma d'esame, lo stesso si svolgerà sulle materie indicate nell'allegato I del D.Lgs. 395/2000, e nell'allegato B della L.R. 9/2003, le cui discipline sono le seguenti:
  - A. Elementi di diritto civile;
  - B. Elementi di diritto commerciale;
  - C. Elementi di diritto sociale;
  - D. Elementi di diritto tributario;
  - E. Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa;
  - F. Accesso al mercato;
  - G. Norme tecniche e gestione tecnica;
  - H. Sicurezza stradale.

### ***ART. 12 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI***

- 1- Esame completo nazionale ed internazionale  
Le prove per il conseguimento delle idoneità professionali di trasportatore su strada di merci e trasportatore di viaggiatori vertono sulle materie elencate al comma tre del precedente articolo 11 del presente Regolamento, così come rispettivamente previste per ciascuna tipologia d'esame.
- 2- L'esame consta di due prove scritte aventi le seguenti caratteristiche:
  - a) 1° prova scritta: 60 domande con 4 risposte alternative, di cui 40 relative all'ambito nazionale e 20 relative all'ambito internazionale  
I 60 quiz sono suddivisi come segue:
    - 20 quesiti per la materia del diritto equamente ripartiti tra Diritto civile, Diritto commerciale, Diritto tributario e Diritto sociale;
    - 10 quesiti per la materia di Gestione Commerciale e Finanziaria dell'azienda;
    - 10 quesiti per la materia di Accesso al mercato;
    - 10 quesiti per la materia di Norme Tecniche e Gestione Tecnica;
    - 10 quesiti per la materia di Sicurezza Stradale
    - 2 ore di tempo a disposizione
    - ad ogni risposta esatta viene attribuito 1 punto
    - non sono previsti punteggi inferiori all'unità

- punteggio massimo attribuibile 60 punti; punteggio minimo di almeno 30 punti .
- b) 2° prova scritta: 1 esercitazione su un caso pratico che prevede la soluzione di un problema a “risposta aperta” articolato in quattro domande dallo stesso specificate e contenente indifferentemente elementi relativi all’ambito nazionale e/o internazionale;
  - la Commissione attribuisce ad ogni risposta un punteggio variabile tra 0 e 10
  - punteggio massimo attribuibile 40 punti; punteggio minimo di almeno 20 punti;
  - 2 ore di tempo a disposizione.
- 3- L’esame è superato e si ottiene l’idoneità professionale se il punteggio complessivo risultante dalla somma dei due punteggi rispettivamente previsti per la 1° e la 2° prova sopra indicate è di almeno 60 punti.
- 4- Esame relativo al solo ambito nazionale, ovvero relativo al solo ambito internazionale, per coloro che sono già in possesso del titolo rilasciato per l’ambito nazionale: all’atto della domanda può essere richiesto di sostenere l’esame su argomenti vertenti il solo ambito nazionale, oppure il solo ambito internazionale. L’esame di ciascuna delle tipologie consta dello stesso numero di prove di quello completo: 60 quiz suddivisi nelle materie previste ed una esercitazione. I tempi concessi per lo svolgimento e i criteri di valutazione delle prove seguono le medesime modalità dell’esame completo.
- 5- Per le persone che provino di aver maturato l’esperienza pratica di cui all’art. 7, le due prove scritte sopra citate facenti parte dell’esame di controllo hanno le medesime caratteristiche già elencate, ma la seconda prova scritta (esercitazione su un caso pratico) può conseguire un punteggio minimo di almeno 16 punti. Anche l’esame di controllo è superato e si ottiene l’idoneità professionale se il punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi delle due prove è di almeno 60 punti.
- 6- Le presenti disposizioni rappresentano la vigente normativa<sup>4</sup>. In caso di successive modifiche alle stesse, a causa di normativa sopravvenuta, il Dirigente ha mandato, in sede di emanazione del Bando Pubblico, di provvedere ai necessari adeguamenti per il regolare svolgimento degli esami in conformità alle previsioni normative.

### ***ART. 13 PROCEDURE RELATIVE A TUTTI I TIPI D’ESAME***

- 1- Dopo l’identificazione, a ciascun aspirante viene consegnato, oltre all’elaborato relativo alla prova quiz e l’esercitazione sul caso pratico, anche il seguente materiale:
  - due bustine e due cartoncini

---

<sup>4</sup> Combinato disposto D.Lgs. n. 395/2000 e s.m.i., circolare n. 5/2006 emanata dal Ministero dei Trasporti-ex unità operativa APC n. 5

- due buste in cui inserire rispettivamente la prova quiz (contrassegnata con la lettera "A") e l'esercitazione sul caso pratico (contrassegnata con la lettera "B").

L'elaborato relativo alla prima prova è adeguatamente diversificato per garantire imparzialità e trasparenza.

L'esercitazione oggetto della seconda prova viene estratta da un candidato in sede d'esame tra le tre scelte dalla Commissione all'interno delle esercitazioni rese note.

2- L'esame inizia con lo svolgimento della prova quiz, e solo al termine di questa può essere consentita l'eventuale uscita temporanea, previa consegna di tutto il materiale d'esame ai membri della Commissione.

3- Al momento della consegna degli elaborati da parte dei candidati, due membri della Commissione appongono sulle due buste "A" e "B" le proprie firme, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta, e provvedono alla loro pinzatura per garantire l'appartenenza allo stesso candidato.

Ciò consente alla Commissione esaminatrice di provvedere alla successiva verifica e correzione della prova quiz di tutti i candidati, prevedendo che, per economia di tempi, la correzione delle esercitazioni sul caso pratico avvenga solo qualora l'esito della prova a quiz sia risultato positivo. Al termine delle correzioni, la Commissione provvede all'apertura delle bustine per accoppiare ciascuna prova al candidato relativo.

#### ***ART. 14 ESITI DELL'ESAME, VERBALE DEI LAVORI E RILASCIO DEGLI ATTESTATI***

1- Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati con l'esito degli esami che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene affisso all'Albo Pretorio per giorni 15 (quindici).

2- Di tutta la sessione d'esame la Commissione redige processo verbale da trasmettere al Servizio competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami.

3- Il Dirigente, sulla base delle risultanze del verbale, provvede al rilascio dell'attestato abilitativo, di norma, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del verbale redatto dalla Commissione.

4- L'attestato rilasciato certifica l'abilitazione professionale conseguita con l'eventuale limitazione per il trasporto su strada in campo nazionale, nel caso in cui il candidato abbia superato l'esame con tale limitazione.

5- Al successivo superamento dell'eventuale esame relativo al solo ambito internazionale, previo ritiro dell'attestato limitato ai trasporti nazionali, si provvede al rilascio di nuovo attestato completo.

6- L'elenco dei candidati idonei viene trasmesso<sup>5</sup> al Ministero dei Trasporti ai fini della tenuta dell'elenco delle persone alle quali è stato rilasciato l'attestato.

---

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 9, c. 2 del DLgs n. 395/2000

#### ***ART. 15 ACCERTAMENTI E PROVVEDIMENTI***

- 1- Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, l'Amministrazione Provinciale effettuerà, anche dopo il rilascio dell'attestato, controlli a campione e in tutti i casi vi siano fondati dubbi o sulla veridicità delle dichiarazioni scritte rese dal dichiarante e/ o sui documenti allegati all'istanza e resi ai fini dell'ammissione all'esame.
- 2- Qualora nel corso dei controlli di legge venga accertato che il candidato ha partecipato e superato l'esame in difetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento, ovvero sulla base di documenti falsi, il Dirigente competente all'effettuazione degli esami abilitativi procederà, con proprio provvedimento, alla revoca o all'annullamento dell'attestato, nonchè, se del caso, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria
- 3- Inoltre, in caso di non corrispondenza del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese nella domanda di partecipazione, la Provincia di Reggio Emilia applicherà quanto dispone in proposito il D.P.R. 445/2000.

#### ***ART. 16 - ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA***

- 1- E' consentito l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.
- 2- Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

#### ***ART. 17 ADEGUAMENTO NORMATIVO***

- 1- Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute, vincolanti norme statali, regionali, statutarie.  
In tal caso, in attesa di formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa di rango superiore.

#### ***ART. 18 ENTRATA IN VIGORE***

- 1- Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di adozione.